

Bruxelles, 5 marzo 2019
(OR. en)

7186/19

CLIMA 69
ENV 258
MI 233
IND 78
ENER 151

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 febbraio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1492 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 26.2.2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1492 final.

All.: C(2019) 1492 final

Bruxelles, 26.2.2019
C(2019) 1492 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 26.2.2019

che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2019) 87 final} - {SWD(2019) 85 final} - {SWD(2019) 86 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il fondo per l'innovazione è istituito dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE¹ per sostenere in tutti gli Stati membri l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio nei settori elencati nell'allegato I, compresi la cattura e l'utilizzo del carbonio ("CCU") in modo sicuro sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici, e nei prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio fabbricati dai settori elencati nell'allegato I, così come per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO₂ ("CCS") in modo sicuro sotto il profilo ambientale nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia². Il fondo, che beneficia di una dotazione di almeno 450 milioni di quote, è il successore del programma NER300.

Il sostegno all'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio riveste carattere essenziale per il raggiungimento degli obiettivi climatici e competitivi dell'UE definiti nell'Unione dell'energia³ e nella nuova strategia di politica industriale⁴. Il fondo per l'innovazione costituirà lo strumento per effettuare la dimostrazione delle tecnologie a basse o zero emissioni di carbonio, permettendo la transizione verso un'economia decarbonizzata secondo quanto indicato nella strategia a lungo termine per la riduzione delle emissioni⁵. Rafforzerà inoltre la competitività delle imprese UE contribuendo a renderle leader globali in tali tecnologie. Il fondo per l'innovazione sosterrà gli obiettivi del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (SET)⁶, nonché quelli previsti nei partenariati pubblico-privato nell'ambito del programma quadro di ricerca europeo, in particolare SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency - processo sostenibile dell'industria attraverso la gestione delle risorse e l'efficienza energetica), e le imprese comuni "Bioindustrie" e "Celle a combustibile e idrogeno". Il fondo per l'innovazione dovrebbe anche contribuire ai futuri partenariati e missioni nell'ambito del programma Orizzonte in linea con gli obiettivi indicati nella direttiva 2003/87/CE.

L'obiettivo del fondo per l'innovazione è sostenere progetti dimostrativi di successo per l'innovazione pionieristica nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio. Il fondo intende selezionare progetti dimostrativi innovativi e sostenibili e contribuire a soddisfarne il fabbisogno finanziario. Si prevede che il portafoglio del fondo avrà un'ampia copertura tecnologica e geografica entro il 2030. Il fondo per l'innovazione opererà in base ad una struttura di governance efficace, efficiente e semplice, garantendo rendicontabilità, trasparenza e condivisione delle conoscenze.

¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

² Per alcuni esempi, si veda l'elenco che figura nella tabella 1 alla fine della relazione.

³ Comunicazione della Commissione COM(2015) 80 - Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici.

⁴ Comunicazione della Commissione COM(2017) 479 - Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile: Una nuova strategia di politica industriale dell'UE.

⁵ Riferimento da inserire.

⁶ Comunicazione della Commissione C(2015)6317 - Verso un piano strategico integrato per le tecnologie energetiche (piano SET): accelerare la trasformazione del sistema energetico europeo.

Il potenziale volume degli investimenti a favore di progetti dimostrativi è stimato⁷ tra 55 e 68 miliardi di EUR nei settori ammissibili. Sebbene si preveda che il volume del fondo per l'innovazione sia significativo – da 6 miliardi di EUR (ad un prezzo del carbonio di 15 EUR/tCO₂) a 11 miliardi di EUR (ad un prezzo pari a 25 EUR/tCO₂) –, la domanda di finanziamenti è ampiamente superiore alle risorse disponibili previste. Pertanto, il sostegno fornito dal fondo per l'innovazione dovrebbe essere abbinato al finanziamento derivante da altri programmi dell'Unione e dagli Stati membri.

Il fondo per l'innovazione sarà complementare rispetto al programma Orizzonte Europa in quanto fornirà sostegno alle tecnologie a basse o zero emissioni di carbonio che sono state finanziate da Orizzonte Europa – o dal suo predecessore Orizzonte 2020 – nelle fasi iniziali del loro sviluppo. Il fondo sarà anche complementare rispetto al Fondo europeo di sviluppo regionale, che sostiene l'innovazione e la sua più ampia diffusione (ad esempio, soluzioni di efficienza energetica per le PMI e nel settore dell'edilizia, progetti di energia rinnovabile) ma non finanzia nessuna delle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE. Il meccanismo per collegare l'Europa e i Fondi strutturali e di investimento europei potrebbero sostenere gli elementi infrastrutturali dei progetti finanziati dal fondo per l'innovazione, quali la realizzazione di condutture di CO₂ e idrogeno o di connessioni alla rete. Il fondo per l'innovazione opererà inoltre in sinergia con lo strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione (il fondo InvestEU proposto dalla Commissione)⁸ che fornirà ulteriore sostegno in termini di investimenti (ad esempio, tramite garanzie sui prestiti o conferimenti di capitale) ai progetti finanziati dal fondo per l'innovazione. La proposta della Commissione relativa a InvestEU prevede che il fondo per l'innovazione possa contribuire ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito di InvestEU (ad esempio, aumentando la copertura del rischio offerta da InvestEU).

La combinazione ottimale tra i finanziamenti del fondo per l'innovazione, del fondo InvestEU, di altri programmi dell'Unione e degli Stati membri dovrebbe garantire un'ampia copertura dei costi e dei rischi aggiuntivi associati alla dimostrazione di tecnologie o prodotti innovativi a basse emissioni di carbonio.

I colegislatori hanno chiesto alla Commissione di organizzare il primo invito a presentare proposte del fondo per l'innovazione prima del 2021 onde fornire un sostegno tempestivo ai progetti ammissibili. Sebbene le entrate non erogate nel primo invito a presentare proposte del programma NER300 siano state riutilizzate tramite lo strumento InnovFin EDP e lo strumento di debito MCE⁹, sono già trascorsi più di cinque anni dall'ultimo invito a presentare proposte per sovvenzioni nell'ambito del programma NER300 pubblicato nel 2013.

⁷ Fraunhofer ISI, Ecofys (2018) Impact on the Environment and the Economy of Technological Innovations for the Innovation Fund (IF) in the Fields of Energy-intensive Industries, Renewables, CCS/CCU and Energy Storage (Impatto sull'ambiente e sull'economia delle innovazioni tecnologiche per il fondo per l'innovazione (FI) nei settori delle industrie ad alto consumo energetico, delle fonti rinnovabili, della tecnologia CCS/CCU e dello stoccaggio dell'energia).

⁸ Proposta della Commissione (COM(2018) 439 final) - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU del 6 giugno 2018 - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2018:439:FIN>.

⁹ Decisione (UE) 2017/2172 della Commissione che modifica la decisione 2010/670/UE per quanto riguarda l'utilizzo delle entrate non erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte, GU L 306 del 22.11.2017, pag. 24.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'esperienza maturata con il programma NER300, ivi compresa l'analisi degli insegnamenti tratti¹⁰, ha fornito indicazioni preziose per l'architettura del fondo per l'innovazione. Il problema principale riscontrato nell'attuazione del programma NER300 sono stati gli scarsi successi dei progetti finanziati o i ritardi registrati nelle fasi iniziali di sviluppo dei progetti. Finora sono entrati in esercizio solo 6 dei 39 progetti finanziati mentre 14 progetti sono stati ritirati. Le ragioni principali dello scarso successo dei progetti finanziati dal programma NER300 sono da ravvisarsi nella selezione di progetti non maturi e nell'erogazione tardiva dei finanziamenti.

Altre ragioni dello scarso successo, perlopiù legate all'architettura del programma NER300 e recentemente individuate dalla Corte dei conti¹¹, sono una procedura decisionale complessa e poco chiara ed un sistema di selezione rigido. A tal proposito, la Corte dei conti suggerisce di migliorare le procedure decisionali e di selezione dei progetti tenendo conto, nella valutazione, anche degli aspetti legati alla loro sostenibilità economica e coerenza con le priorità dell'Unione e coi piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri; ottenendo impegni fermi e trasparenti da parte degli Stati membri prima dell'assegnazione di fondi UE; fissando criteri per la revoca del finanziamento laddove i progetti non rispettino le tappe concordate; garantendo flessibilità nella risposta agli sviluppi tecnologici e del mercato; migliorando il coordinamento tra i vari programmi di sostegno; e, in ultimo, garantendo la piena rendicontabilità.

Inoltre, la Commissione ha condotto due cicli di consultazioni con i portatori di interessi al fine di raccogliere opinioni di esperti sull'architettura del fondo per l'innovazione: workshop settoriali da gennaio a giugno 2017¹² e consultazione pubblica online da gennaio ad aprile 2018¹³.

Conformemente alle prescrizioni della politica "Legiferare meglio", la Commissione ha pubblicato per eventuali osservazioni il progetto di regolamento delegato dal 14 dicembre 2018 all'11 gennaio 2019. Sono pervenute 35 osservazioni da vari portatori di interessi (Stati membri, associazioni di categoria, imprese). I commenti sono generalmente positivi: si accoglie con favore il regolamento delegato e si apprezza che siano stati ampiamente consultati i portatori di interessi e si sia tenuto conto del loro parere laddove possibile. I portatori di interessi condividono i principi e le disposizioni concrete, segnalando tuttavia che i concetti di "costi pertinenti" e di "norme in materia di recupero" andranno chiariti nel contesto degli inviti a presentare proposte.

Gli esiti principali delle consultazioni consentono di trarre le seguenti conclusioni:

- le sovvenzioni costituiscono la forma più idonea di sostegno, sebbene anche gli strumenti finanziari destino interesse;

¹⁰ ICF (2017) [NER 300 Lessons Learnt Summary report](#) (Relazione di sintesi sulle lezioni apprese dal programma NER300).

¹¹ Relazione speciale n. 24/2018 del 5 settembre 2018: Dimostrazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e delle fonti rinnovabili innovative su scala commerciale nell'UE: i progressi attesi non sono stati realizzati negli ultimi dieci anni, disponibile sul sito della Corte dei conti: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_IT.pdf.

¹² Workshop settoriali e conferenza finale (2017) "[Finance for innovation: Towards the ETS Innovation Fund](#)" (Finanziamenti per l'innovazione: verso il fondo per l'innovazione ETS).

¹³ CE Delft (2018) [Report on the online public consultation on the establishment of the Innovation Fund](#) (Relazione sulla consultazione pubblica online sulla creazione del fondo per l'innovazione) e https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_it.

- il sostegno dovrebbe essere in genere associato sia ai costi di investimento che ai costi operativi;
- i criteri di ammissibilità dovrebbero stabilire dei termini temporali per il raggiungimento delle tappe principali;
- la procedura di presentazione delle domande dovrebbe essere strutturata in due fasi;
- la valutazione dei progetti dovrebbe basarsi su molteplici criteri: potenziale di decarbonizzazione, scalabilità, livello di innovazione, "bancabilità" e costi previsti di realizzazione;
- a livello di finanziamento occorre garantire un giusto equilibrio tra settori (energia, industria) e tecnologie;
- l'assistenza per lo sviluppo di progetti potenziali ma non sufficientemente maturi aggiungerebbe valore e ridurrebbe il tempo richiesto per la preparazione dei progetti.

La proposta di regolamento delegato è in linea con la maggior parte delle preferenze espresse dai portatori di interessi in relazione a tutti gli elementi suddetti.

La Commissione ha commissionato uno specifico "sondaggio del mercato"¹⁴ nel cui ambito è stata condotta un'indagine presso quasi 500 esperti, che sono stati invitati a pronunciarsi sulle prestazioni e il potenziale mercato del fondo per l'innovazione dopo il suo avvio.

La Commissione ha istituito uno specifico gruppo di esperti sul fondo per l'innovazione¹⁵, in conformità dell'intesa comune sugli atti delegati¹⁶, e in data 8 giugno e 4 dicembre 2018 ha incontrato gli esperti designati dagli Stati membri e appartenenti ai settori ammissibili. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sono stati invitati a tali incontri. Nel corso del primo incontro gli esperti hanno ampiamente sostenuto le opzioni proposte per la valutazione d'impatto. Nel corso del secondo incontro gli esperti hanno espresso soddisfazione a livello generale per l'ambito di applicazione del progetto di regolamento e per la flessibilità che questo offre per adeguarsi alle mutevoli condizioni del mercato e trarre insegnamenti dall'esperienza acquisita. Sulla base delle osservazioni degli esperti è stato deciso d'imporre alla Commissione l'obbligo di consultare gli Stati membri sul testo dell'invito a presentare proposte e all'organo esecutivo l'obbligo di sostenere gli Stati membri nelle iniziative di promozione del fondo per l'innovazione e di comunicare con i promotori dei progetti. Inoltre, la soglia per i progetti su piccola scala è stata innalzata a 7,5 milioni di EUR. Sono stati chiariti i criteri di selezione in ordine alla "maturità dei progetti", compresa l'importanza del sostegno fornito dallo Stato membro interessato. Sono state introdotte minime modifiche redazionali e chiarimenti, anche in merito alla definizione di costi pertinenti. La Commissione ha inoltre precisato che il gruppo di esperti sarà coinvolto nella preparazione degli inviti a presentare proposte.

Alla luce dell'importanza del fondo per l'innovazione, la Commissione ha condotto una valutazione d'impatto per esaminare varie opzioni per ciascuna questione attuativa che la presente proposta mira ad affrontare. Secondo l'opzione privilegiata, il fondo continuerà a finanziare i costi progettuali supplementari relativi all'innovazione (analogamente al

¹⁴ Ecofys (2018) [Market testing for low-carbon innovation support to energy intensive industry and to power generation](#) (Sondaggio del mercato per il sostegno all'innovazione a basse emissioni di carbonio nelle industrie a elevata intensità energetica e nella produzione d'energia).

¹⁵ [Innovation Fund Expert Group \(Gruppo di esperti sul fondo per l'innovazione\)](#).

¹⁶ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

programma NER300) ma erogherà le sovvenzioni in modo più flessibile via via che saranno raggiunte le tappe principali nel corso della creazione e del funzionamento dei progetti. Al fine di migliorare la procedura di selezione, i progetti saranno scelti tramite inviti periodici basati su molteplici criteri (efficienza economica, prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra, sostenibilità economica). Per razionalizzare la governance, il fondo sarà gestito dalla Commissione (col supporto di un organo esecutivo pubblico). L'atto delegato dovrebbe tracciare il quadro operativo, ma varie decisioni (vale a dire i dettagli concreti della procedura di selezione e valutazione) dovrebbero essere lasciate per gli inviti a presentare proposte al fine di rispecchiare in modo più adeguato l'evoluzione delle condizioni di mercato. Gli Stati membri dovrebbero essere consultati in merito alle decisioni chiave (vale a dire i dettagli degli inviti a presentare proposte, l'elenco dei progetti preselezionati). Per evitare distorsioni nel mercato del carbonio, le quote di emissione ETS UE che costituiranno le risorse del fondo saranno messe all'asta in eguali volumi annui fino al 2030, con una flessibilità limitata per adattare i volumi messi all'asta alla domanda derivante dagli inviti a presentare progetti. Il fondo opererà in stretta collaborazione con altri programmi UE di finanziamento, come Orizzonte Europa, ed integrerà le sovvenzioni erogate con forme rimborsabili di finanziamento (prestiti, conferimenti di capitale, garanzie) tramite operazioni di finanziamento misto nell'ambito del programma InvestEU, garantendo così una risposta coordinata alle esigenze del mercato.

L'opzione privilegiata è stata sostenuta fortemente dalla maggioranza dei portatori di interessi, fossero essi rappresentanti delle industrie, produttori di energia, sviluppatori di progetti, Stati membri oppure ONG o esponenti del mondo accademico.

L'opzione privilegiata ridurrà i costi amministrativi per i promotori e per le amministrazioni degli Stati membri grazie a una catena decisionale semplificata e tempi decisionali ridotti. I costi amministrativi dell'organo esecutivo saranno coperti integralmente dalle risorse del fondo. Non è previsto alcun impatto negativo diretto in ambito economico, sociale o ambientale.

Il comitato per il controllo normativo ha richiesto ulteriori elementi circa l'insuccesso del programma NER300, l'ambito del regolamento delegato e la flessibilità lasciata agli inviti a presentare proposte, nonché l'interazione con altri programmi dell'Unione. Sulla base della recente relazione della Corte dei conti è stato possibile illustrare meglio le ragioni dei punti deboli del programma NER300. La valutazione d'impatto fornisce un'ulteriore analisi del modo in cui ottenere un compromesso ottimale tra prevedibilità e flessibilità nella ripartizione funzionale tra il regolamento delegato e gli inviti a presentare proposte. Viene chiarito come il ruolo del fondo per l'innovazione sia quello di collegamento tra i programmi di ricerca, come Orizzonte Europa, ed altri programmi dell'Unione che finanziano la realizzazione di tecnologie e infrastrutture, come il meccanismo per collegare l'Europa e il programma InvestEU.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE istituisce il fondo per l'innovazione e ne stabilisce le norme generali di funzionamento, vale a dire la fonte delle entrate del fondo per l'innovazione, i progetti ammissibili al sostegno del fondo e le norme generali sull'erogazione del finanziamento. Specifica inoltre i criteri per la procedura di selezione e consente il finanziamento complementare dei progetti ammissibili da parte degli Stati membri o dell'Unione.

L'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare la direttiva riguardo alle norme in merito al funzionamento del fondo per l'innovazione, compresi la procedura e i criteri di selezione.

La proposta di regolamento delegato stabilisce le norme strettamente necessarie al funzionamento del fondo per l'innovazione, rimettendo nel contempo alcune decisioni agli inviti a presentare proposte e alla documentazione contrattuale.

Il capo I della proposta di regolamento delegato stabilisce gli obiettivi operativi del fondo per l'innovazione e ne elenca le forme di sostegno.

Lo strumento chiave per la fornitura di sostegno finanziario tramite il fondo è rappresentato dalle sovvenzioni, visti l'elevato fabbisogno finanziario e i rischi connessi ai progetti interessati e in linea con la forte preferenza espressa dai portatori di interessi. Il capo centrale della proposta – capo II – fissa norme specifiche per il finanziamento tramite sovvenzioni.

Il fondo per l'innovazione coprirà fino al 60 % dei costi pertinenti in conformità con l'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. La proposta di regolamento delegato mantiene la definizione di costi supplementari utilizzata per il programma NER 300, vale a dire la differenza in termini di costi e entrate rispetto ad una tecnologia convenzionale, in linea anche con la prassi nell'ambito della valutazione degli aiuti di Stato UE. Nel contempo, la proposta favorisce i progetti su piccola scala stabilendo una definizione semplificata di costi pertinenti.

Il fondo erogherà il sostegno secondo le esigenze di flussi di cassa dei progetti. Fino al 40 % del finanziamento sarà erogato come finanziamento anticipato alla chiusura finanziaria, allo scopo di ridurre i rischi insiti nei progetti in modo da poterli realizzare quanto prima. Ciò favorirà inoltre l'accelerazione della chiusura finanziaria dei progetti. Il restante 60 % della sovvenzione sarà erogato ai progetti secondo le relative esigenze di cassa, quando raggiungeranno tappe specifiche. Sarà istituito un meccanismo di recupero per garantire il recupero degli importi versati indebitamente dal fondo per l'innovazione.

Il capo II stabilisce le norme relative all'organizzazione degli inviti a presentare proposte, la procedura di presentazione delle domande e la selezione dei progetti. Sarà necessaria un'effettiva concorrenza a livello dell'Unione per selezionare i progetti che presentino il più elevato potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra e di riduzione significativa dei costi per la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio nei settori interessati.

Il fondo prevede di organizzare periodicamente inviti a presentare proposte fino al 2030. La proposta non specifica la frequenza degli inviti a presentare proposte, permettendo quindi di adattarla alle esigenze e alla maturità del portafoglio di progetti che saranno valutate al termine di ciascun invito a presentare proposte. Al fine di soddisfare le aspettative dei legislatori il primo invito a presentare proposte dovrebbe essere completato entro il 31 dicembre 2020.

La proposta prevede una procedura di presentazione delle domande in due fasi al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti. La procedura di presentazione delle domande in due fasi è volta a semplificare e accelerare la predisposizione delle stesse da parte dei richiedenti e a consentire la rapida individuazione delle proposte di progetti maturi. Inoltre, la proposta prevede la possibilità di indicare, negli inviti a presentare proposte, una procedura specifica per la presentazione delle domande per progetti su piccola scala.

La proposta prevede molteplici criteri di selezione in termini di efficacia, efficienza e scalabilità, in base ai quali si valuterà il potenziale del progetto per l'abbattimento dei gas serra (GHG), il livello di innovazione, la sostenibilità economica, il potenziale di applicazione

più vasta e di riproducibilità, il costo dell'abbattimento e la maturità del progetto in termini di praticabilità tecnologica e commerciale, compreso il possesso delle autorizzazioni relative, tra l'altro, alla valutazione degli impatti ambientali del progetto.

Al fine di garantire una distribuzione geografica equilibrata del sostegno finanziario, la proposta prevede alcune semplificazioni per i progetti su piccola scala e la prestazione di assistenza per lo sviluppo dei progetti. Permette inoltre di fissare ulteriori criteri di selezione nei successivi inviti a presentare proposte.

Il capo III consente al fondo per l'innovazione di erogare le proprie entrate per operazioni di finanziamento misto nell'ambito del programma InvestEU, fornendo così un sostegno maggiormente mirato ai progetti ammissibili; tale erogazione può andare ad aggiungersi alle sovvenzioni oppure costituire un'alternativa.

Il capo IV "Governance" definisce i soggetti principali coinvolti nell'attuazione del fondo per l'innovazione. In particolare è definito il ruolo della Commissione, degli organi esecutivi, degli Stati membri e dei portatori di interessi.

Gli inviti a presentare proposte per il fondo saranno organizzati a livello centrale dalla Commissione, col supporto di organi esecutivi. Ciò garantirà una procedura decisionale semplificata e razionalizzata e, pertanto, la riduzione dei costi amministrativi per i promotori dei progetti. La BEI o un'agenzia esecutiva potrebbero essere tra gli organi deputati a svolgere le mansioni necessarie.

Gli Stati membri avranno un ruolo importante nell'attuazione del fondo per l'innovazione. Il sostegno e l'impegno degli Stati membri saranno indispensabili per la rapida realizzazione dei progetti, grazie alla possibilità di sostegno finanziario aggiuntivo o di accelerazione delle procedure di autorizzazione. Una platea più vasta di portatori di interessi sarà consultata sulle questioni di orientamento generale per il fondo per l'innovazione.

In ultimo, la proposta stabilisce regole in materia di relazioni, monitoraggio, valutazione, controllo e pubblicità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Tutte le attività svolte nell'ambito del fondo per l'innovazione in conformità con il presente progetto di regolamento delegato della Commissione sono finanziate dalle entrate della vendita all'asta di quote ETS a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE che istituisce il fondo per l'innovazione e fissa norme generali per il suo funzionamento. Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione stabilisce norme dettagliate relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote ETS i cui proventi appartengono agli Stati membri e sono pertanto raccolti e gestiti al di fuori del bilancio dell'Unione. Il principio di base resta quello del programma NER300, il predecessore del fondo per l'innovazione, e continuerà ad essere applicato a prescindere dal soggetto deputato concretamente all'attuazione del fondo per l'innovazione: la Banca europea per gli investimenti (BEI), come nel caso del programma NER300, o la Commissione, da sola oppure con l'aiuto di un'agenzia esecutiva.

Alla luce delle raccomandazioni della Corte dei conti in relazione al programma NER300¹⁷ e del ruolo rafforzato della Commissione nell'attuazione del fondo per l'innovazione, qualora la

¹⁷ Relazione speciale n. 24/2018 del 5 settembre 2018: Dimostrazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e delle fonti rinnovabili innovative su scala commerciale nell'UE: i progressi

Commissione decida di attuare il fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta, si prevede d'integrare il fondo per l'innovazione in una struttura di bilancio simile ad altri fondi per i quali la Commissione svolge compiti di attuazione e di coordinamento per i contributi finanziari di terzi, quali i fondi fiduciari. In tal caso tutte le entrate del fondo per l'innovazione sarebbero raccolte dal responsabile del collocamento in conformità con le disposizioni dei capi VII e VIII del regolamento (UE) n. 1031/2010 sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario")¹⁸. Dette entrate con destinazione specifica esterne andrebbero a finanziare tutte le spese connesse alle attività di attuazione del fondo per l'innovazione, compresi i costi amministrativi. Di conseguenza l'attuazione del fondo per l'innovazione, così come proposta nel presente progetto di regolamento delegato della Commissione, non avrebbe alcuna incidenza ulteriore sul bilancio dell'Unione.

In relazione ad un'eventuale delega di determinati compiti di attuazione ad un'agenzia esecutiva, sarà avviata un'analisi costi benefici dettagliata. È attualmente in fase di preparazione un'analisi costi benefici dettagliata sulla possibile delega di mansioni nell'ambito di tutti i programmi dell'Unione previsti per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

TABELLA 1: ESEMPI ILLUSTRATIVI DI POTENZIALI PROGETTI

Categoria di settori	Settori ammissibili a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE	Esempi di potenziali progetti¹⁹
Energia rinnovabile	Energia eolica	- Impianti eolici galleggianti al largo - Turbine di prossima generazione
	Energia solare	- Centrali solari a concentrazione - Celle organiche flessibili - Installazioni fotovoltaiche galleggianti - Sistemi fotovoltaici ibridi, centrali solari a concentrazione e tecnologie di stoccaggio
	Energia geotermica	- Sistemi geotermici perfezionati
	Bioenergie	- Biocarburanti avanzati
	Energia marina	- Tecnologie per l'energia del moto ondoso e delle maree
Stoccaggio dell'energia	Stoccaggio dell'energia	- Innovazione di prodotto (ad esempio, stoccaggio termico, stoccaggio di energia

attesi non sono stati realizzati negli ultimi dieci anni, disponibile sul sito della Corte dei conti: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_IT.pdf.

¹⁸ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).

¹⁹ I progetti ammissibili possono comprendere innovazioni sia di processo che di prodotto concernenti prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di GHG.

		elettrica mediante pompaggio termico, batterie di flusso, tecnologia agli ioni di litio o post litio, stoccaggio di energia ad aria compressa e aria liquida) - Innovazione di processo (ad esempio, tecnologia a catena di blocchi - blockchain - e intelligenza artificiale) - Innovazione di sistema (ad esempio, sistemi di gestione dell'energia e stazioni di ricarica nei porti) - Dimostrazione su ampia scala della produzione di idrogeno rinnovabile e del suo utilizzo per lo stoccaggio dell'energia (ad esempio, elettrolisi dell'acqua associata a sistemi di stoccaggio dell'idrogeno)
Cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)	Cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)	- Progetti per l'intera filiera CCS - Progetti per parte della filiera CCS, con contratti garantiti di stoccaggio
Cattura e utilizzo del carbonio (CCU)	Cattura e utilizzo del carbonio	- Cattura di CO₂ e di altri effluenti gassosi contenenti carbonio e conversione degli stessi in combustibili o prodotti utilizzabili
Industria	Produzione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	- Passaggio all'idrogeno a basso tenore di carbonio - Uso di materie prime sostenibili alternative
	Produzione di metalli ferrosi di base	- Nuove tecnologie di riduzione a liquido - Tecnologie di riduzione diretta, basate su idrogeno a basso tenore di carbonio - Produzione di acciaio dalla filiera elettrica - Riciclo dei gas di bocca
	Produzione di metalli non ferrosi di base	- Elettrolisi a basse emissioni - Anodi inerti/catodi umidificati (wetted drained) - Riscaldamento ad induzione magnetica di billette - Recupero di calore residuo
	Produzione di prodotti in cemento e calcestruzzo	- Cemento a contenuto di carbonio ridotto - Cemento a basso contenuto di carbonio - Modifiche alla composizione del calcestruzzo
	Prodotti in calce e gesso	- Aumento della concentrazione di CO₂, ad esempio tramite looping - Combinazione col processo di ossicombustione
	Produzione di vetro e di prodotti in vetro	- Fornaci elettriche - Ossicombustione (compreso il recupero di calore) - Passaggio dai carburanti ai biocarburanti

		- o all'idrogeno a basso tenore di carbonio - Riformulazione e pallettizzazione della miscela vetrificabile (ad esempio materiali non carbonati o vetro con una temperatura di fusione ridotta)
	Produzione di prodotti ceramici e prodotti refrattari	- Fornaci e asciugatrici elettriche - Progettazione di prodotti non cotti o cotti a basse temperature - Altre innovazioni di prodotto
	Produzione di carta e prodotti cartacei	- Nuove tecniche di asciugatura - Schiumatura di materiali fibrosi - Gassificazione del liquor nero - Pretrattamento enzimatico - Recupero di calore - Depolimerizzazione elettrochimica della lignina
	Produzione di sostanze e prodotti chimici	- Utilizzazione o migliore utilizzazione di fonti alternative di carbonio: CO₂, biomassa, rifiuti, gas di scarico, residui e materiali riciclati - Innovazioni pionieristiche relative ai materiali (ad esempio materiali funzionali ad alte prestazioni, tra cui materiali ultraleggeri per energia, mobilità e edilizia a basse emissioni di carbonio) - Utilizzo di elettricità rinnovabile - Produzione e uso di idrogeno a basso tenore di carbonio - Elettrificazione dei processi, anche mediante forme energetiche non convenzionali
	- Altri settori coperti dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE	- Produzione di idrogeno a basso tenore di carbonio tramite elettricità rinnovabile o la tecnologia CCS - Produzione di pneumatici innovativi a basso tenore di carbonio
Trasversalità	Progetti trasversali e simbiosi industriale	- Qualsiasi combinazione dei progetti di cui sopra - Cattura del carbonio presso diversi stabilimenti industriali, trasporto, utilizzo e stoccaggio di CO₂ - Produzione e dimostrazione di sistemi di accumulo con batterie su larga scala basati su una nuova chimica - Utilizzo e stoccaggio di idrogeno a basso tenore di carbonio, e progetti infrastrutturali - Ricarica elettrica - Sistemi energetici ibridi ad energia rinnovabile

		- Sistemi termici industriali che si avvalgono di pompe di calore
--	--	---

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 26.2.2019

che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio²⁰, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire norme dettagliate in merito al funzionamento del fondo per l'innovazione, tenendo conto degli insegnamenti tratti dal programma NER300 istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE ed attuato sulla base della decisione 2010/670/UE della Commissione²¹; in particolare è opportuno tener conto delle conclusioni della Corte dei conti²².
- (2) Dati la minore redditività e i maggiori rischi tecnologici dei progetti ammissibili rispetto alle tecnologie convenzionali, una buona parte del finanziamento nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbe essere erogata sotto forma di sovvenzioni. È opportuno pertanto stabilire norme dettagliate sull'erogazione delle sovvenzioni.
- (3) Poiché i rischi e la redditività dei progetti ammissibili possono variare tra i settori e le attività di detti progetti e possono anche mutare nel tempo, è opportuno che una parte del sostegno del fondo per l'innovazione sia fornito tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione, nonché sotto altre forme di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario")²³.

²⁰ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

²¹ Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

²² Relazione speciale n. 24/2018 del 5 settembre 2018: Dimostrazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e delle fonti rinnovabili innovative su scala commerciale nell'UE: i progressi attesi non sono stati realizzati negli ultimi dieci anni, disponibile sul sito della Corte dei conti: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_IT.pdf.

²³ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.

- (4) È opportuno considerare costi pertinenti ai fini del finanziamento nell'ambito del fondo per l'innovazione la differenza tra i costi complessivi di un progetto ammissibile e i costi complessivi di un progetto analogo che impiega una tecnologia convenzionale. Tuttavia, al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi per i progetti su piccola scala e tener conto delle particolari difficoltà che incontrano nell'ottenere finanziamenti, i costi pertinenti di un progetto su piccola scala dovrebbero corrispondere alla spesa complessiva in conto capitale di detto progetto.
- (5) Al fine di garantire la rapida disponibilità di adeguate risorse finanziarie a favore dei progetti ammissibili, l'erogazione delle sovvenzioni dovrebbe basarsi sul raggiungimento di determinate tappe principali. Per tutti i progetti, le tappe principali dovrebbero comprendere la chiusura finanziaria e l'entrata in esercizio. Poiché alcuni progetti potrebbero aver bisogno di ricevere il finanziamento in un diverso momento nel corso del tempo, è opportuno prevedere la possibilità di stabilire ulteriori tappe principali nella documentazione contrattuale.
- (6) Al fine di aumentare le probabilità di successo dei progetti dovrebbe essere prevista la possibilità di erogare una parte della sovvenzione prima dell'entrata in esercizio del progetto. L'erogazione delle sovvenzioni dovrebbe iniziare, in linea di principio, alla chiusura finanziaria e continuare nel corso dello sviluppo e della realizzazione del progetto.
- (7) La maggior parte del sostegno fornito nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbe essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra. Pertanto, ove la prevenzione di emissioni di gas a effetto serra risulti essere significativamente inferiore a quanto previsto, ciò dovrebbe comportare la riduzione e il recupero dell'importo del finanziamento subordinato a tale prevenzione. Il meccanismo di riduzione e recupero del finanziamento dovrebbe tuttavia essere sufficientemente flessibile da tenere conto della natura innovativa dei progetti finanziati dal fondo per l'innovazione.
- (8) Le sovvenzioni erogate nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbero essere assegnate in seguito ad una procedura di gara, tramite inviti a presentare proposte. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti, dovrebbe essere istituita una procedura di presentazione delle domande in due fasi, che preveda la manifestazione di interesse e la domanda completa.
- (9) I progetti per i quali è chiesto il sostegno del fondo per l'innovazione dovrebbero essere valutati sulla base di criteri qualitativi e quantitativi. La combinazione di tali criteri dovrebbe garantire una valutazione completa del progetto in termini di potenziale tecnologico e commerciale. Per garantire una selezione giusta e meritocratica, i progetti dovrebbero essere selezionati sulla base degli stessi criteri di selezione, ma dovrebbero essere valutati e classificati dapprima rispetto ad altri progetti nello stesso settore e, successivamente, rispetto a progetti in altri settori.
- (10) I progetti la cui pianificazione, modello di business e struttura finanziaria e giuridica risultano non sufficientemente maturi, in particolare in quanto potrebbero non beneficiare del sostegno da parte degli Stati membri interessati o non disporre delle autorizzazioni nazionali necessarie, non dovrebbero essere selezionati per il sostegno del fondo per l'innovazione. Detti progetti, però, potrebbero essere promettenti.

1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).

Pertanto, occorre prevedere la possibilità di fornire assistenza per il loro ulteriore sviluppo. L'assistenza allo sviluppo dei progetti dovrebbe favorire, in particolare, i progetti su piccola scala e i progetti negli Stati membri con i livelli di reddito più bassi al fine di contribuire a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione.

- (11) È importante garantire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione. Per evitare una situazione in cui alcuni Stati membri non siano sufficientemente rappresentati, è opportuno prevedere la possibilità di stabilire ulteriori criteri di selezione destinati a conseguire detto equilibrio geografico in un secondo invito o negli inviti a presentare proposte successivi.
- (12) La Commissione dovrebbe garantire l'attuazione del fondo per l'innovazione. Dovrebbe tuttavia beneficiare della possibilità di delegare ad organi esecutivi alcune attività di attuazione, quali l'organizzazione dell'invito a presentare proposte, la preselezione dei progetti o la gestione contrattuale delle sovvenzioni.
- (13) Le entrate del fondo per l'innovazione, comprese quelle derivanti dalle quote monetizzate sulla piattaforma d'asta comune a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione²⁴, dovrebbero essere gestite in conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE. Pertanto, è opportuno che la Commissione esegua direttamente tale compito e che sia autorizzata a delegarlo alla Banca europea per gli investimenti.
- (14) La Commissione dovrebbe applicare regole diverse in funzione della modalità di attuazione del fondo per l'innovazione. Ove il fondo per l'innovazione sia attuato in regime di gestione diretta, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere pienamente in linea con le disposizioni del regolamento finanziario.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero avere un ruolo importante nell'attuazione del fondo per l'innovazione. In particolare, la Commissione dovrebbe consultare gli Stati membri in merito alle decisioni attuative chiave nonché allo sviluppo del fondo per l'innovazione.
- (16) Il fondo per l'innovazione dovrebbe essere attuato secondo i principi di sana gestione finanziaria stabiliti nel regolamento finanziario.
- (17) È necessario prevedere un sistema chiaro di comunicazione, rendicontabilità e controllo finanziario affinché la Commissione riceva informazioni complete e puntuali sull'avanzamento dei progetti finanziati dal fondo per l'innovazione, i soggetti preposti alla gestione del fondo per l'innovazione applichino i principi di sana gestione finanziaria e gli Stati membri siano informati prontamente in merito all'attuazione del fondo per l'innovazione,

²⁴ Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate che integrano la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda:

- (a) gli obiettivi operativi del fondo per l'innovazione istituito dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE;
- (b) le forme di sostegno previste nell'ambito del fondo per l'innovazione;
- (c) la procedura di presentazione delle domande per ottenere il sostegno del fondo per l'innovazione;
- (d) la procedura e i criteri per la selezione dei progetti nell'ambito del fondo per l'innovazione;
- (e) l'erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione;
- (f) la governance del fondo per l'innovazione;
- (g) la comunicazione, il monitoraggio, la valutazione, il controllo e la pubblicità concernenti il funzionamento del fondo per l'innovazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "chiusura finanziaria": il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati sottoscritti tutti gli accordi progettuali e di finanziamento e sono state soddisfatte tutte le condizioni in essi previste;
- (2) "entrata in esercizio": il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati testati tutti gli elementi e i sistemi richiesti per funzionamento del progetto e sono state avviate attività che determinano la prevenzione effettiva di emissioni di gas a effetto serra;
- (3) "progetto su piccola scala": un progetto la cui spesa complessiva in conto capitale non supera 7 500 000 EUR.

Articolo 3

Obiettivi operativi

Il fondo per l'innovazione persegue i seguenti obiettivi operativi:

- (a) sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi, che siano sufficientemente maturi e presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- (b) offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio dei progetti ammissibili, attraendo nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive;

- (c) provvedere a che le sue entrate siano gestite in conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 4

Forme di sostegno del fondo per l'innovazione

Il sostegno fornito dal fondo per l'innovazione al progetto può assumere le seguenti forme:

- (a) sovvenzioni;
- (b) contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione;
- (c) ove necessario per raggiungere gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altra forma di finanziamento prevista dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("regolamento finanziario"), in particolare premi e appalti.

CAPO IIDISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE SOVVENZIONI

Articolo 5

Costi pertinenti

1. Ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, terzo comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/CE, i costi pertinenti sono i costi supplementari sostenuti dal promotore del progetto in conseguenza dell'applicazione della tecnologia innovativa per la riduzione o prevenzione di emissioni di gas a effetto serra. I costi pertinenti sono calcolati come la differenza tra la miglior stima della spesa complessiva in conto capitale, del valore attuale netto dei costi operativi e degli utili nei 10 anni dall'entrata in esercizio del progetto e il risultato dello stesso calcolo per una produzione convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva del prodotto finale in questione.

Qualora la produzione convenzionale di cui al primo comma non esista, i costi pertinenti sono la miglior stima della spesa complessiva in conto capitale e del valore attuale netto dei costi operativi e degli utili nei 10 anni dall'entrata in esercizio del progetto.

2. I costi pertinenti di un progetto su piccola scala sono la spesa complessiva in conto capitale del progetto.

Articolo 6

Erogazione delle sovvenzioni

1. Il sostegno del fondo per l'innovazione, ove fornito sotto forma di sovvenzione, è erogato al raggiungimento di tappe principali prestabilite.
2. Per tutti i progetti le tappe di cui al paragrafo 1 sono basate sul ciclo di sviluppo del progetto e sono almeno le seguenti:
 - (a) chiusura finanziaria;
 - (b) entrata in esercizio.

3. Alla luce della tecnologia impiegata e delle circostanze specifiche del settore o dei settori in cui essa è impiegata, nei documenti contrattuali possono essere stabilite ulteriori tappe specifiche.
4. Fino al 40 % dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione a favore di un determinato progetto, compresa l'assistenza per lo sviluppo, è erogato alla chiusura finanziaria oppure al raggiungimento di una specifica tappa che precede la chiusura finanziaria, ove sia stata stabilita a norma del paragrafo 3.
5. Nella misura in cui l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione a favore di un determinato progetto non sia stato erogato a norma del paragrafo 4, l'erogazione avviene successivamente alla chiusura finanziaria. Il sostegno può essere erogato parzialmente prima dell'entrata in esercizio e in frazioni annue dopo l'entrata in esercizio.
6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5 l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione fornito ad un determinato progetto comprende l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione fornito a detto progetto sotto forma di assistenza allo sviluppo dello stesso a norma dell'articolo 13.

Articolo 7

Disposizioni generali in materia di recuperi

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari del fondo per l'innovazione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. I recuperi sono effettuati conformemente al regolamento finanziario.
3. Le ragioni del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione contrattuale.

Articolo 8

Disposizioni particolari in materia di recuperi

1. L'importo del sostegno del fondo per l'innovazione erogato a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, successivamente alla chiusura finanziaria è subordinato alla prevenzione di emissioni di gas a effetto serra accertata sulla base di relazioni annuali trasmesse dal promotore del progetto per un periodo che va da 3 a 10 anni dall'entrata in esercizio. La relazione annuale finale presentata dal promotore del progetto comprende la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra evitate durante l'intero periodo di riferimento.
2. Ove la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra evitate durante l'intero periodo di riferimento sia inferiore al 75 % della quantità totale di emissioni di gas a effetto serra che si prevedeva di evitare, l'importo versato o da versare al promotore del progetto a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, è recuperato o ridotto in misura proporzionale.
3. Ove il progetto non entri in esercizio entro il termine prestabilito o il promotore del progetto non sia in grado di comprovare un'effettiva prevenzione delle emissioni di

gas a effetto serra, l'importo versato successivamente alla chiusura finanziaria a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, è recuperato integralmente.

4. Nel caso in cui si verifichino le situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 a causa di circostanze straordinarie che sfuggono al controllo del promotore del progetto e questi dimostri il potenziale del progetto di prevenire le emissioni di gas a effetto serra in misura superiore alla quantità indicata nella relazione, o il promotore del progetto dimostri che il progetto può ottenere benefici significativi in termini di innovazione a basse emissioni di carbonio, la Commissione può decidere di non applicare i meccanismi di recupero di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. La ragione del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione contrattuale.
6. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le disposizioni generali in materia di recuperi di cui all'articolo 7.

Articolo 9

Inviti a presentare proposte

1. I promotori dei progetti sono invitati a presentare domanda per il sostegno del fondo per l'innovazione tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione.

Prima di adottare la decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, la Commissione consulta gli Stati membri in relazione al progetto di decisione.

2. La decisione della Commissione concernente la pubblicazione dell'invito a presentare proposte contiene almeno quanto segue
 - (a) l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'invito;
 - (b) l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto;
 - (c) i tipi di progetti o settori mirati;
 - (d) una descrizione della procedura di presentazione delle domande ed un elenco dettagliato delle informazioni e della documentazione da presentare in ciascuna fase della procedura di presentazione delle domande;
 - (e) informazioni dettagliate sulla procedura di selezione, compresa la metodologia di valutazione e classificazione;
 - (f) nel caso siano applicate procedure specifiche di presentazione delle domande e di selezione a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 12, paragrafo 6, per progetti su piccola scala, le regole di tali procedure specifiche;
 - (g) ove la Commissione riservi ai progetti su piccola scala una parte dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'invito, l'ammontare di tale parte;
 - (h) ove siano applicati ulteriori criteri di selezione volti a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, l'indicazione di detti criteri.

Articolo 10
Procedura di presentazione delle domande

1. L'organo esecutivo raccoglie le domande e organizza la relativa procedura di presentazione in due fasi successive:
 - (a) la manifestazione di interesse;
 - (b) la domanda completa.
2. Nella fase della manifestazione di interesse il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione delle caratteristiche chiave del progetto in linea con i requisiti stabiliti nel relativo invito a presentare proposte, compresa una descrizione dell'efficacia, del livello di innovazione e della maturità del progetto a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere (a), (b) e (c).
3. Nella fase di presentazione della domanda completa il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, compreso il piano di condivisione delle conoscenze.
4. È possibile applicare una procedura semplificata di presentazione delle domande per i progetti su piccola scala.

Articolo 11
Criteri di selezione

1. La selezione dei progetti per il sostegno del fondo per l'innovazione si basa sui seguenti criteri:
 - (a) efficacia in termini di potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra, ove applicabile, rispetto ai parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;
 - (b) livello di innovazione dei progetti rispetto allo stato dell'arte;
 - (c) maturità dei progetti in termini di pianificazione, modello di business, struttura finanziaria e giuridica e possibilità di raggiungere la chiusura finanziaria entro un periodo di tempo predefinito non superiore a quattro anni dalla decisione di assegnazione;
 - (d) potenziale tecnico e di mercato di una vasta applicazione e riproducibilità o di futuri abbattimenti dei costi;
 - (e) efficienza a livello dei costi pertinenti del progetto, dedotto qualsiasi contributo del promotore del progetto a tali costi, divisi per la quantità complessiva di emissioni di gas a effetto serra che si prevede di evitare, di energia che si prevede di produrre o stoccare o di CO₂ che si prevede di stoccare nei primi 10 anni di funzionamento.
2. Ai fini della selezione dei progetti possono essere applicati ulteriori criteri volti a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione.

Articolo 12
Procedura di selezione

1. Sulla base delle domande pervenute nella fase della manifestazione di interesse, l'organo esecutivo valuta l'ammissibilità di ciascun progetto a norma dell'articolo 10

bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. L'organo esecutivo procede quindi alla selezione dei progetti ammissibili a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. Sulla base delle domande pervenute nella fase della manifestazione di interesse, l'organo esecutivo predispone un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di selezione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere (a), (b) e (c), e invita i relativi promotori a presentare una domanda completa.

Ove concluda che il progetto soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere (a) e (b), ma non il criterio di cui alla medesima disposizione, lettera (c), l'organo esecutivo valuta se il progetto abbia il potenziale di soddisfare tutti i criteri di selezione qualora sia ulteriormente sviluppato. Se il progetto presenta tale potenziale, l'organo esecutivo può assegnare al progetto assistenza per lo sviluppo oppure, ove tale compito sia svolto dalla Commissione, può proporre alla Commissione di assegnare tale assistenza al progetto.

3. Sulla base della domanda completa pervenuta a norma del paragrafo 2 l'organo esecutivo procede alla valutazione e alla classificazione dei progetti sulla base di tutti i criteri di selezione di cui all'articolo 11. Ai fini della valutazione l'organo esecutivo raffronta i progetti sia con altri progetti nello stesso settore sia con progetti in altri settori e predispone un elenco dei progetti preselezionati.
4. L'elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 3 e, ove applicabile, la proposta di cui al paragrafo 2, secondo comma, sono comunicati alla Commissione e comprendono almeno quanto segue:

- (a) una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e selezione;
- (b) dettagli sulla valutazione e classificazione dei progetti;
- (c) i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all'articolo 5, in euro;
- (d) l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione richiesto, in euro,
- (e) la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate;
- (f) la quantità prevista di energia prodotta o stoccata;
- (g) la quantità prevista di CO₂ stoccato;
- (h) informazioni sulla forma giuridica del sostegno del fondo per l'innovazione richiesta dal promotore del progetto.

5. Sulla base di quanto comunicato a norma del paragrafo 4, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, adotta la decisione di assegnazione che indica il sostegno assegnato ai progetti selezionati e, ove opportuno, predispone un elenco di riserva.
6. È possibile applicare una specifica procedura di selezione per i progetti su piccola scala.

Articolo 13

Assistenza allo sviluppo del progetto

1. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera (c), stabilisce l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto.
2. L'assistenza allo sviluppo del progetto è attribuita dalla Commissione o dall'organo

esecutivo a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, sotto forma di sovvenzione.

3. Le seguenti attività possono essere finanziate sotto forma di assistenza per lo sviluppo del progetto:
 - (a) miglioramento e sviluppo della documentazione progettuale, o di componenti dell'architettura progettuale, allo scopo di garantire la sufficiente maturità del progetto;
 - (b) valutazione della fattibilità del progetto, compresi studi tecnici ed economici;
 - (c) consulenza sulla struttura finanziaria e giuridica del progetto;
 - (d) sviluppo delle capacità del promotore del progetto.
4. Ai fini dell'assistenza per lo sviluppo del progetto i costi pertinenti sono tutti i costi associati allo sviluppo del progetto. Il fondo per l'innovazione può finanziare fino al 100 % dei costi pertinenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE FORME DI SOSTEGNO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE DIVERSE DALLE SOVVENZIONI

Articolo 14

Sostegno del fondo per l'innovazione tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione

1. Ove la Commissione decida di erogare il sostegno del fondo per l'innovazione tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione, il sostegno del fondo per l'innovazione è attuato in conformità con le regole applicabili allo strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione. L'ammissibilità dei progetti è comunque valutata a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.
2. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, adotta una decisione che specifica se il contributo ad operazioni di finanziamento misto assuma la forma di un sostegno non rimborsabile o di un sostegno rimborsabile o entrambe le forme, e che specifica l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'erogazione tramite lo strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione.

Articolo 15

Sostegno del fondo per l'innovazione in altra forma prevista dal regolamento finanziario

1. Ove decida di erogare il sostegno del fondo per l'innovazione in una forma prevista dal regolamento finanziario diversa dalle sovvenzioni, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, adotta una decisione che specifica l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'erogazione in detta forma e le regole applicabili alla domanda di sostegno, alla selezione dei progetti e all'erogazione del sostegno.
2. I progetti destinatari del sostegno del fondo per l'innovazione a norma del presente articolo rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Capo IV GOVERNANCE

Articolo 16 Attuazione del fondo per l'innovazione

1. La Commissione attua il fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta a norma delle relative disposizioni degli articoli da 125 a 153 del regolamento finanziario oppure in regime di gestione indiretta tramite gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera (c), del regolamento finanziario.
2. I costi sostenuti per le attività di attuazione del fondo per l'innovazione, compresi i costi amministrativi e gestionali, sono finanziati dal fondo per l'innovazione.

Articolo 17 Designazione degli organi esecutivi

1. Ove decida di delegare alcuni compiti relativi all'attuazione del fondo per l'innovazione ad un organo esecutivo, la Commissione adotta una decisione relativa alla designazione di detto organo esecutivo.

La Commissione e l'organo esecutivo designato concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'adempimento dei compiti da parte dell'organo esecutivo.
2. Ove attui il fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta e decida di delegare alcune attività di attuazione ad un organo esecutivo, la Commissione designa organo esecutivo un'agenzia esecutiva.
3. Ove attui il fondo per l'innovazione in regime di gestione indiretta, la Commissione designa organo esecutivo un organismo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera (c), del regolamento finanziario.
4. Nella misura in cui non siano delegati ad un organo esecutivo, i compiti relativi all'attuazione del fondo per l'innovazione sono svolti dalla Commissione.

Articolo 18 Mansioni dell'organo esecutivo

L'organo esecutivo designato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, può essere incaricato della gestione complessiva dell'invito a presentare proposte, dell'erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione e del monitoraggio dell'attuazione dei progetti selezionati. A tal fine, all'organo esecutivo possono essere assegnati i seguenti compiti:

- (a) organizzazione dell'invito a presentare proposte;
- (b) organizzazione della procedura di presentazione delle domande, compresa la raccolta delle domande e l'analisi di tutti i documenti giustificativi;
- (c) organizzazione della selezione dei progetti, comprese la valutazione dei progetti o la valutazione di dovuta diligenza e la classificazione dei progetti;
- (d) consulenza alla Commissione sui progetti ai quali assegnare il sostegno del fondo per l'innovazione e sui progetti da includere nell'elenco di riserva;
- (e) assegnazione o prestazione di assistenza per lo sviluppo del progetto;

- (f) sottoscrizione delle convenzioni di sovvenzione e di altri contratti in funzione della forma del sostegno del fondo per l'innovazione;
- (g) predisposizione e gestione della documentazione contrattuale relativa ai progetti finanziati;
- (h) verifica del rispetto delle condizioni del finanziamento e erogazione delle entrate del fondo per l'innovazione ai promotori dei progetti;
- (i) monitoraggio dell'attuazione dei progetti;
- (j) comunicazione con i promotori dei progetti;
- (k) rendicontazione alla Commissione, anche in materia di orientamento generale per l'ulteriore sviluppo del fondo per l'innovazione;
- (l) informativa finanziaria;
- (m) azioni di informazione, comunicazione e promozione, compresa la produzione di materiali promozionali e lo sviluppo del logo del fondo per l'innovazione;
- (n) gestione della condivisione delle conoscenze;
- (o) sostegno agli Stati membri per le loro attività di promozione del fondo per l'innovazione e di comunicazione coi promotori dei progetti.
- (p) qualsiasi altro compito relativo all'attuazione del fondo per l'innovazione.

Articolo 19

Disposizioni specifiche applicabili all'attuazione del fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta

1. Ove la Commissione designi organo esecutivo un'agenzia esecutiva a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, la decisione della Commissione in tal senso è subordinata all'esito dell'analisi costi-benefici di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio²⁵ e l'accordo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, assume la forma di atto di delega a norma del regolamento (CE) n. 58/2003.
2. Ove gli importi erogati in regime di gestione diretta siano recuperati a norma degli articoli 7 e 8, gli importi recuperati costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario e sono destinati a finanziare le operazioni del fondo per l'innovazione.
3. Per tutti i compiti di attuazione svolti dalla Commissione, anche tramite un'agenzia esecutiva, le entrate del fondo per l'innovazione costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento finanziario. Dette entrate con destinazione specifica coprono anche tutti i costi amministrativi per l'attuazione del fondo per l'innovazione. La Commissione può utilizzare al massimo il 5 % della dotazione del fondo per l'innovazione per coprire i propri costi di gestione.
4. Il progetto che ha beneficiato del sostegno del fondo per l'innovazione può essere finanziato anche da un altro programma dell'Unione, ivi compresi i fondi in gestione

²⁵ Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

concorrente, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili del progetto e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione è calcolato su base proporzionale.

Articolo 20

Gestione delle entrate del fondo per l'innovazione

1. La Commissione provvede a che le quote destinate al fondo per l'innovazione siano vendute all'asta secondo i principi e le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e gestisce le entrate del fondo per l'innovazione in conformità con gli obiettivi della medesima direttiva.
2. La Commissione provvede a che le entrate di cui al paragrafo 1 siano trasferite tempestivamente all'organo esecutivo per il finanziamento dei costi delle attività di attuazione e per l'erogazione ai progetti selezionati.
3. La Commissione può delegare la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate del fondo per l'innovazione alla Banca europea per gli investimenti (BEI). Ai fini della delega la Commissione e la BEI concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'esecuzione dei compiti relativi alla gestione delle entrate del fondo per l'innovazione da parte della BEI.
4. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, le entrate residue del fondo per l'innovazione al termine del periodo di ammissibilità dei progetti finanziati sono utilizzate per finanziare nuovi progetti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE fino a che tutte le entrate sono spese per obiettivi del fondo per l'innovazione. I nuovi progetti sono selezionati tramite nuovi inviti a presentare proposte a norma dell'articolo 9 o sono finanziati a norma dell'articolo 14 o 15.

Articolo 21

Ruolo degli Stati membri

1. Nell'attuazione del fondo per l'innovazione la Commissione consulta gli Stati membri ed è assistita da essi.
2. Gli Stati membri sono consultati in merito ai seguenti aspetti:
 - (a) l'elenco dei progetti preselezionati, compreso l'elenco di riserva, e l'elenco dei progetti proposti per l'assistenza allo sviluppo del progetto a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, prima dell'assegnazione del sostegno;
 - (b) i progetti di decisioni della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1;
 - (c) l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione da rendere disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto.
3. Ove richiesto dalla Commissione, gli Stati membri forniscono consulenza e assistono la Commissione:
 - (a) nel delineare gli orientamenti generali del fondo per l'innovazione;
 - (b) nell'affrontare problemi esistenti o emergenti in relazione all'attuazione dei progetti;

- (c) nell'affrontare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione dei progetti.
4. La Commissione riferisce agli Stati membri sull'andamento dell'attuazione del presente regolamento, in particolare sull'attuazione delle decisioni di assegnazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

Articolo 22

Ruolo dei portatori di interessi

La Commissione può coinvolgere i portatori di interessi nelle discussioni relative all'attuazione del fondo per l'innovazione, anche in ordine alle questioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Capo V

MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE

Articolo 23

Monitoraggio e rendicontazione

1. L'organo esecutivo monitora il funzionamento del fondo per l'innovazione, compresi gli importi del relativo sostegno erogato.
2. Affinché i dati per il monitoraggio di cui al paragrafo 1 e i relativi esiti siano raccolti in modo efficace, efficiente e puntuale, possono essere imposti ai promotori dei progetti requisiti di rendicontazione proporzionati. Le relazioni dei promotori dei progetti comprendono le informazioni sulle azioni di condivisione delle conoscenze intraprese ai sensi dell'articolo 27.
3. L'organo esecutivo riferisce periodicamente alla Commissione sullo svolgimento delle mansioni assegnategli.
4. L'organo esecutivo riferisce alla Commissione sull'intero ciclo di erogazione del sostegno, informandola in particolare in merito all'organizzazione degli inviti a presentare proposte e alla firma dei contratti con i promotori dei progetti.
5. Successivamente a ciascun invito a presentare proposte la Commissione riferisce agli Stati membri sulla relativa attuazione.
6. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento dell'attuazione del fondo per l'innovazione.
7. Gli organi esecutivi diversi dalle agenzie esecutive e i soggetti cui è stata delegata la gestione delle entrate del fondo per l'innovazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, trasmettono alla Commissione quanto segue:
 - (a) entro il 15 febbraio, i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit relativi all'esercizio precedente, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, in relazione alle attività ad essi delegate;
 - (b) entro il 15 marzo dell'anno di trasmissione dei rendiconti finanziari non sottoposti ad audit, i rendiconti finanziari sottoposti ad audit relativi all'esercizio precedente, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, in relazione alle attività ad essi delegate.

La Commissione predispone i conti annuali del fondo per l'innovazione per ciascun esercizio, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, sulla base dei rendiconti

finanziari forniti a norma del primo comma. Detti conti sono sottoposti a un audit esterno indipendente.

I rendiconti finanziari e i conti previsti nel presente paragrafo sono compilati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario.

Articolo 24

Valutazione

1. Nel 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del funzionamento del fondo per l'innovazione. La valutazione si incentra, tra l'altro, sulle sinergie tra il fondo per l'innovazione e gli altri programmi pertinenti dell'Unione nonché sulla procedura di erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione.
2. Sulla base degli esiti delle valutazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta ove opportuno proposte atte a far sì che il fondo per l'innovazione progredisca verso il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2003/87/CE e all'articolo 3 del presente regolamento.
3. Al termine dell'attuazione del fondo per l'innovazione, ma non oltre il 2035, la Commissione effettua una valutazione finale del funzionamento del fondo per l'innovazione.
4. La Commissione pubblica gli esiti delle valutazioni effettuate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

Capo VI

AUDIT, PUBBLICITÀ E CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE

Articolo 25

Audit

1. Gli audit sull'utilizzo del sostegno del fondo per l'innovazione eseguiti da revisori esterni indipendenti, anche diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di cui all'articolo 26.
2. La persona o il soggetto che riceve il sostegno del fondo per l'innovazione accetta per iscritto di concedere i diritti necessari e l'accesso previsti all'articolo 129 del regolamento finanziario.

Articolo 26

Riconoscimento reciproco degli audit

Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare altri audit, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo di un contributo dell'Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit costituisce la base della garanzia globale, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale, purché siano sufficientemente comprovate l'indipendenza e la competenza del revisore. La relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione, su richiesta, del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.

Articolo 27

Comunicazione, condivisione delle conoscenze e pubblicità

1. I promotori dei progetti pubblicano sui propri siti web, in modo proattivo e sistematico, informazioni relative ai progetti finanziati a norma del presente regolamento. Tali informazioni comprendono un riferimento esplicito al sostegno ricevuto dal fondo per l'innovazione.
2. I promotori dei progetti provvedono a divulgare a molteplici platee, in particolare i media e il grande pubblico, informazioni coerenti, efficaci e mirate sul sostegno ricevuto dal fondo per l'innovazione.
3. Il logo del fondo per l'innovazione o altri elementi promozionali richiesti nella documentazione contrattuale sono utilizzati per tutte le attività di comunicazione e condivisione delle conoscenze e compaiono su bacheche collocate in punti strategici visibili al pubblico.
4. I promotori dei progetti forniscono, nel piano di condivisione delle conoscenze trasmesso a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, informazioni dettagliate sulle azioni programmate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
5. L'organo esecutivo svolge attività di informazione, comunicazione e promozione relative al sostegno del fondo per l'innovazione e agli esiti conseguiti. L'organo esecutivo organizza seminari o workshop specifici o, ove appropriato, altri tipi di attività per facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche relative alla progettazione, elaborazione e attuazione di progetti nonché all'efficacia del finanziamento fornito nell'ambito dell'assistenza per lo sviluppo dei progetti.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26.2.2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER